

ACCORDO QUADRO

RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A CASALECCHIO DI RENO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023

Il Responsabile del Procedimento

.....

**ACCORDO QUADRO RELATIVO A, AI SENSI DELL'ART. 59,
COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.**

CIG PADRE

L'anno, il giorno, del mese di,

- il Responsabile nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante C.F./P.IVA che rappresenta nella sua qualità di, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitigli, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";
- il Sig. nato a, il, residente in, nella sua qualità di, dell'Impresa, con sede legale in, C.F./P.IVA, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con determinazione¹ del in data .../.../.... si è stabilito di procedere all'affidamento dell'"Accordo Quadro relativo di ai sensi dell'art. 59, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii", secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo a base di gara massimo (corrispondente a annualità²) pari ad euro esclusa IVA di legge a cui si aggiungono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro e per un importo complessivo sti-

¹ Ai sensi dell'art. 59 c.1 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024 si rammenta come "La decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi".

² Si rammenta che ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codice il termine massimo è di anni 4.

- mato pari ad euro esclusa IVA di legge;
- che la spesa per l'espletamento della prestazione è stata finanziata con fondi
 - che, come riportato nel verbale di gara n. del .../.../..., vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è risultato essere l'operatore economico, che ha offerto il ribasso del% sull'importo posto a base di gara;
 - che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. del .../.../..., esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta l'Accordo quadro di cui trattasi;
 - che è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo quadro nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone comunicazione ai concorrenti con nota in data .../.../..., protocollo n.;
 - che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la cauzione prescritta dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolata in ragione del [2³]% dell'importo dell'Accordo quadro, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata a favore di il fino alla concorrenza di € dalla (C.F.), con sede legale in, via, cauzione che, essendo stata costituita da società avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;
 - che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

³ Ai sensi dell'art. 117 comma 2 del Codice dei Contratti viene previsto come "per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro".

(R.C.O.) n. stipulata con in data per un
massimale di €, avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo
quadro;

- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come
risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il
.....;

- che l'affidatario, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipa-
zione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi
dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di
collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
questa stazione appaltante;

- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la
Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina re-
lativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei
quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione di-
rigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento della prestazione;

- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore
di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che la
Stazione Appaltante non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

....., a nome e per conto di, ai sensi dell'art. 59, comma 3,
del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., affida a nella sua qualità di

..... dell'Impresa con sede legale in,
C.F./P.IVA che accetta, l'affidamento dell'Accordo quadro per la pre-
stazione di Codice CIG, valevole per il
periodo di anni decorrenti dalla data odierna, [eventuale] salvo proro-
ga⁴ di ulteriori anni di cui nel prosieguo, e comunque fino e non oltre alla con-
correnza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a
seguito di esaurimento della disponibilità economica della Stazione Appaltante

[eventuale] Al termine della durata dell'Accordo Quadro oppure alla scadenza del suo
importo la Stazione Appaltante potrà esercitare l'opzione di estensione temporale
dell'Accordo Quadro per ulteriori anni agli stessi patti e condizioni originari a
sua discrezione.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, oltre le eventuali
opzioni di estensione, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali
varianti ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al netto del ribasso di gara ed
IVA esclusa, ammonta a complessivi € (euro di cui €
..... (euro) per oneri relativi alla sicurezza (diretti e specifici)
non soggetti a ribasso ed a quanto specificato nel Capitolato speciale dell'Accordo
Quadro.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'appaltatore non
potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica
al riguardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti

⁴ Si rammenta, ad ogni modo, di rispettare il termine massimo di anni 4 stabilito dall'art. 59 comma 1 del Codice.

operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, dichiarati in sede di gara, ammonta ad €, fatta salva la riparametrazione sull'effettivo importo del singolo contratto operativo (e sull'importo complessivo effettivamente eseguito).

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate, applicando il ribasso offerto del% alle componenti a corpo alle componenti a misura sia alle componenti a corpo che a misura indicate nell'elenco prezzi del quadro economico posto a base di gara, e dovranno essere effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli elaborati progettuali approvati che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare. Il Capitolato speciale dell'Accordo Quadro e l'elenco prezzi del quadro economico posto a base di gara vengono allegati al presente contratto. I restanti documenti progettuali, accettati dalle parti nella loro interezza, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati inclusi i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

[Obbligatoria⁵] La revisione dei prezzi⁶ è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Gli indici a cui

⁵ Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Codice dei Contratti "Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi".

⁶ Ai sensi dell'art. 59 c.5-bis del Codice dei Contratti si rammenta che "Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice."

fare riferimento per verificare le variazioni di costo sono:

- gli indici sintetici ISTAT di costo di costruzione;

[Altro]

L'affidatario si impegna ad attivare il sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2 – Clausola di flessibilità⁷ delle frequenze e degli immobili lotti

È facoltà della Stazione Appaltante di modificare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, l'elenco delle aree lotti oggetto della prestazione, nonché di stralciare o aggiungere superfici soggette alla prestazione senza che il soggetto affidatario dell'Accordo Quadro possa avanzare alcuna pretesa economica o vantare alcun indennizzo. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella contabilizzazione dovrà tenere conto delle eventuali modifiche delle superfici effettivamente oggetto della prestazione e ridurre/aumentare proporzionalmente gli importi da riconoscere al soggetto affidatario.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso dell'Accordo quadro di modificare le frequenze di intervento rispetto a quelle stabilite dal Capitolato speciale dell'Accordo quadro. In tutti i casi sopra riportati gli importi dei compensi saranno proporzionalmente ridotti od aumentati in base alle aree effettivamente assoggettate alla prestazione, alle relative superfici e relative frequenze.

Articolo 3 – Singoli contratti operativi

La prestazione oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltata attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro,

⁷ Tale previsione deve comunque contemperarsi alla luce di quanto previsto all'art. 59 comma 1 secondo cui "In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo".

mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare complessivamente le prestazioni oggetto della prestazione su tutte le aree gestite dalla Stazione Appaltante oppure verranno stipulati distinti contratti operativi, di competenza dei diversi servizi/settori della Stazione Appaltante. Saranno altresì possibili singoli ordini di lavorazione o contratti disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal Capitolato speciale a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto, nel Capitolato speciale e relativi allegati approvati con la determinazione del Responsabile Unico del Progetto, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

La stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto nei casi ammessi dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera/contratto da parte del contraente dell'Accordo quadro.

Per lavori di non rilevante entità (inferiori ad € 20.000,00) la Stazione Appaltante potrà disporre gli interventi anche mediante "Ordini di lavorazione", sottoscritti per rice-
vuta ed accettazione da parte dell'appaltatore.

Articolo 4 – Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni saranno disciplinate dai singoli contratti operativi che si differenzieranno a seconda che si tratti di prestazioni continuative con carattere puntuale, così come previsto dal Capitolato speciale.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le penali previste dal Capitolato speciale. In via subordinata, in caso di assenza di qualsiasi indicazione di penali specifiche si applicherà una penale sino a 2.000,00 € per inadempimenti puntuali e sino a 500,00 €/giorno per inadempimenti di natura continuativa. Il D.E.C. avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 5 – Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del D.E.C. sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal Capitolato speciale. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità esplicitate nel Capitolato speciale a cui si rimanda.

L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata ad e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- nel caso in cui l'impresa, e gli eventuali subappaltatori abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto.

A tale ultimo fine la ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto dovrà tassativamente consegnare al referente aziendale l'elenco del personale, amministrativo e tecnico dedicato all'appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo, codice fiscale, mansioni, data di assunzione, CCNL applicato, livello d'inquadramento, entità della retribuzione mensile lorda.

Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà essere aggiornato.

- la ditta aggiudicataria dovrà, mensilmente, prima di emettere fattura, consegnare al Referente Aziendale idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo da parte dell'appaltatore, dei subappaltatori, come definiti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

- tale documentazione dovrà consistere in apposita dichiarazione, resa da ciascuno in proprio, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto e l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato con allegato un ulteriore apposito prospetto contenente: nominativi, mansioni, monte ore prestato nei confronti

della Stazione Appaltante, CCNL applicato, livello di inquadramento, entità totale della retribuzioni erogate per le prestazioni rese nei confronti dell'Amministrazione.

Tale prospetto dovrà essere controfirmato per conferma da ciascuno degli addetti all'appalto, dipendenti sia dell'appaltatore che dei subappaltatori.

- nel caso in cui non sia risultato possibile raccogliere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato, in via del tutto eccezionale la dichiarazione dell'appaltatore dei subappaltatori, dovrà essere corredata, oltreché dal prospetto contenente tutti i dati dei dipendenti addetti, da ulteriore autodichiarazione resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili unitamente a copia dei bonifici erogati nei confronti del personale impiegato a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo i signori:

- – CF

- – CF

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IT.....Banca Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 – Cessione del contratto – Subappalto

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro altri subappalti al di fuori di quelli che l'impresa affidataria ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'offerta, di voler subappaltare, e cioè ".....".

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al testé richiamato art. 3 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 8 – Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in presso la sede di ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 9 – Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo quadro, è stata costituita mediante n. emessa da in data per un importo di euro pari al dell'importo dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei la-

vori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa⁸ di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori i pre-

⁸ Ai sensi dell'art. 117 comma 10, infatti "L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato."

statori di lavoro (R.C.O.) n. stipulata con la in data .../.../.... per un massimale di €, avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato speciale.

Articolo 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 11 – Adempimenti in materia antimafia

La Stazione Appaltante ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, certificazione antimafia, dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 12 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023. Si rinvia anche a quanto disciplinato dal Capitolato speciale in merito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto pre-

vio il pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- qualora la ditta appaltatrice perda i requisiti previsti dal Bando di Gara o non rispetti l'obbligo di utilizzo delle maestranze disagiate previste dalla legge (ivi compresa la normativa relativa alla c.d. patente a punti, ossia il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

Articolo 13 – Codice di comportamento

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice di Comportamento

La violazione degli obblighi di cui al Codice, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14 – Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo qua-

dro per le quali l'importo economico della prestazione possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023. del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di

Articolo 15 – Patto di integrità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 16 – (eventuale) Clausola sociale

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nella prestazione in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta

economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante resterà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Articolo 17 – Spese e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Accordo quadro sono a totale carico dell'appaltatore così come le eventuali spese degli atti precedenti e conseguenti all'Accordo quadro; l'I.V.A. sarà corrisposta dalla la Stazione Appaltante nella misura dovuta a norma di legge. L'imposta di bollo relativa al presente accordo viene pagata con modalità virtuale ed assoluta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 18 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 19 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad

uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento della prestazione in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà te-

nuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 – (eventuale) Criteri Ambientali Minimi

La prestazione oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti operativi verrà effettuato in conformità alle specifiche ed alle clausole contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. intitolato “ ..”.

Il presente atto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 110/2010 viene letto ai componenti che lo

dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

....., li/...../.....

Per la Stazione Appaltante

.....

Per l'Appaltatore

.....